

ASSOCIAZIONE GAL IL TERRITORIO DEI PARCHI
Sede in CAMPODIMELE,PIAZZA MUNICIPIO N. 4
Cod.Fiscale e P.Iva n. 02881620591

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **8** del mese di **marzo** alle ore **16:20** a Campodimele (LT) in via Municipio n. 4, presso la casa comunale, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dell'Associazione GAL Il Territorio dei Parchi per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1)- Approvazione del Bilancio consuntivo al 31.12.2018.**
- 2)- TAR Lazio di Roma, Sent. 2485/2019 pubblicata il 25.2.2019: provvedimenti consequenziali.**
- 3)- Comunicazioni del Presidente.**
- 4)- Varie ed eventuali.**

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti:

Comune di Campodimele rappresentato dal sindaco sig. Roberto Zannella

Comune di Gaeta, rappresentata dalla sig.ra Teodolinda Morini giusta delega presentata e che si allega agli atti della presente assemblea

Comune di Formia, rappresentato dal sig. Martellucci Pasquale giusta delega presentata e che si allega agli atti della presente assemblea

Comune di Lenola, rappresentato dal Sindaco sig. Fernando Magnifico.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio presenze sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della Associazione. A sensi dello Statuto assume la presidenza il dott. Roberto Zannella, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale chiama a fungere da segretario il dott. Maurizio Simeone. Il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida in seconda convocazione essendo presenti il Presidente del CdA e quattro Soci ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto. Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare. Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene. Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

- 1)- Approvazione del Bilancio consuntivo al 31.12.2018.**

Prende la parola il Presidente il quale illustra ai presenti il contenuto del progetto di bilancio 2018 e dei documenti di cui si compone, comprensivo quindi della nota integrativa; chiarisce che il progetto di bilancio, sebbene definitivo, è ancora in corso di approvazione dal parte del Consiglio di Amministrazione, per il quale è imminente la convocazione a tale scopo; aggiunge che dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione il documento sarà trasmesso al Collegio sindacale per la relativa relazione al bilancio. L'assemblea prende atto e decide di aggiornarsi sul punto a nuova data, dopo che saranno state espletate le formalità di legge.

- 2)- TAR Lazio di Roma, Sent. 2485/2019 pubblicata il 25.2.2019: provvedimenti consequenziali.**

Il Presidente illustra ai presenti che prosegue, da parte dello studio legale incaricato, la difesa della nostra associazione finalizzata a veder riconoscere i propri diritti sia per l'avanzamento in graduatoria tra i GAL ammessi e

finanziati, sia per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, propedeutico alla permanenza in graduatoria. A tale scopo il Presidente procede alla lettura della relazione predisposta dall'avvocata Patrizia Menanno, esplicativa dello stato dell'arte dei contenziosi in corso dell'importante risultato conseguito sul piano della dimostrazione della piena sussistenza dei requisiti finalizzati al riconoscimento della personalità giuridica:

*“E’ stato proposto **ricorso al TAR Lazio di Roma**, iscritto al n. R.G. 275/17 avverso la determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale, caccia e pesca della Regione Lazio del 27 ottobre 2016 n. G12462 – pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 3 novembre 2016 n. 88 – nonché di ogni atto a questo presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresi i verbali del Comitato di selezione delle strategie locali e la graduatoria dei GAL come approvata, sui seguenti motivi:*

1 – Violazione delle disposizioni del bando e, in particolare, dei criteri di valutazione di cui all'allegato 5 al bando e delle specificazioni di cui al verbale del Comitato di selezione del 29 settembre 2016.

Il Comitato ha inquadrato il socio privato “Associazione promozione dell'immagine e del territorio dei Monti Ausoni e Aurunci” come Associazione rientrante nella categoria Turismo, invece che nella categoria “cultura” con la conseguenza che le categorie rappresentate avrebbero dovuto essere cinque e non quattro. Ove fosse stato correttamente valutato l'elemento “partenariato” e, in particolare, la “composizione del partenariato”, al GAL dovevano essere assegnati 13,42 punti e avrebbe dovuto essere collocato al 14^a posto della graduatoria generale.

2 – Ulteriore violazione delle disposizioni del bando e, in particolare, dei criteri di valutazione di cui all'allegato 5 al bando.

Con riferimento alla voce “incidenza superficie ricadente in area montana” che costituiva uno dei criteri di valutazione dell'elemento “caratteristiche del territorio di intervento”, al GAL non è stato assegnato alcun punteggio (punteggio nullo), mentre in base ai criteri di valutazione stabiliti nel bando doveva essere attribuito valore medio con punteggio 2 con conseguente aumento del punteggio complessivo da 13,00 a 13,50 e un avanzamento nella posizione in graduatoria dalla n. 16 alla n. 13.

3 – Violazione del bando di selezione e dell'allegato 5 allo stesso, per errata valutazione del criterio “Ripartizione delle risorse finanziarie tra le diverse misure/sottomisure/operazioni”.

Per questa voce il GAL non ha ottenuto alcun punto in quanto il Comitato ha ritenuto che “i fabbisogni sono chiaramente individuati e tra loro gerarchizzati ma l'attribuzione delle risorse assegnate alle misure non corrisponde al rispetto della gerarchia prevista e non consente il rispetto della collocazione del binomio tipologia di operazione-fabbisogno nella posizione riportata nella tabella dei fabbisogni gerarchizzati”. Con l'accoglimento di questo motivo il punteggio complessivo passa da 13,00 a 13,67, con un avanzamento nella posizione in graduatoria dalla n. 16 alla n. 12.

L'accoglimento dei tre motivi genererebbe una maggiorazione sul punteggio complessivo di 1,59 punti (0,42+0,50+0,67) che porterebbe la ricorrente ad un punteggio complessivo di 14,59 punti e ad un avanzamento in graduatoria fino alla posizione 4.

Su questi motivi veniva chiesta al TAR una misura cautelare.

Il TAR, alla Camera di Consiglio del 28.2.2017 con ordinanza n. 994/17, in accoglimento della stessa, disponeva che la Regione Lazio effettuasse un **"riesame"** del progetto presentato.

Successivamente, il **GAL Alto Lazio** che era stato convenuto nel giudizio principale come controinteressato proponeva a sua volta un **ricorso incidentale notificato il 20.3.2017** al fine di veder accresciuto il proprio punteggio in graduatoria.

Ciò rendeva necessario depositare una memoria difensiva il 15.04.2017 per resistere alla domanda.

Nel frattempo, la Regione Lazio, con Determinazione dirigenziale n. G04175 del 4.4.2017, comunicata il 6.4.2017, prendeva atto delle risultanze del riesame del PSL del GAL "Il Territorio dei Parchi", così come riportate nel **verbale** del Comitato di selezione del **22 marzo 2017**, con il quale questo confermava in toto le valutazioni dei criteri oggetto di riesame.

Pertanto, si provvedeva a notificare alle parti ulteriore ricorso per **Motivi Aggiunti il 14.5.2017**, nel quale si ribadivano le ragioni sostenute, impugnando la determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale, caccia e pesca della Regione Lazio del 4.4.2017 n. G04175, le risultanze del riesame e ogni atto a questo presupposto, conseguente o comunque connesso, oltre che il verbale del Comitato di selezione del 22.3.2017, riproponendo l'istanza di misure cautelari alla luce dei vizi dedotti. Nei motivi aggiunti venivano rilevati gli ulteriori vizi di legittimità del Gal Alto Lazio connessi ad errori macroscopici nella descrizione delle sottomisure inserite nel PSL e alla costituzione dell'organo di controllo, che accoglie due membri che rivestono anche la carica di sindaci di due comuni del Gal, uno dei quali è anche rappresentante legale di un altro socio dello stesso Gal; da ciò conseguirebbe la decadenza ope legis dalla carica di revisore e l'illegittimità di tutti gli atti compiuti sotto la loro vigenza, tra cui la stessa approvazione del PSL presentato alla Regione Lazio.

Con **ordinanza n. 3293/17** assunta alla Camera di Consiglio tenutasi il 28.6.2017, il TAR respingeva l'istanza incidentale, compensando le spese della fase cautelare, argomentando che "le approfondite motivazioni espresse dall'Amministrazione all'esito del riesame disposto dalla Sezione, non si profilano prima facie affette dai vizi dedotti dalla parte ricorrente con i mezzi aggiunti".

§§§§§§§§§§§§§§§§

Al fine di articolare al meglio le difese si è provveduto a formalizzare **numerosi accessi agli atti presso la Regione Lazio**. Tra questi, si segnalano:

- quello del **31.10.2016**, volto ad acquisire le domande di finanziamento e tutti i relativi allegati, prodotte dai singoli GAL che hanno aderito al Bando Pubblico, gli atti di gara inerenti le richieste di finanziamento avanzate da tutti i GAL, i verbali del Comitato di Valutazione, ogni altro documento, atto o informazione utile a consentire la predisposizione di apposito ricorso amministrativo;
- quello del **6.6.2017**, volto ad acquisire atti o provvedimenti emessi a sostegno delle dichiarazioni dell'assessore Hausmann;
- quello dell'**11.7.2017**, volto ad acquisire la documentazione relativa a tre GAL in graduatoria che non avrebbero ottenuto l'iter per il riconoscimento della personalità giuridica (Vette Reatine, Monti Lepini e Turano Monti Sabini), quest'ultimo inviato anche alla Direzione Regionale Attività di Controllo e Coordinamento delle Funzioni di Vigilanza, Area Rapporti con le Istituzioni di Assistenza e Beneficenza;

- quello dell'**8.1.2018** con cui si chiedevano ed ottenevano in data 23.1.2018, le copie dei fascicoli relativi alla personalità giuridica di tutti i GAL;
- quello del **23.3.2018** con cui si chiedevano specifici documenti relativi al GAL Vette Reatine Alto Lazio successivi al precedente accesso o che non erano stati rinvenuti nel precedente accesso, nonché ogni altro allegato ogni atto e/o documento formatosi successivamente alla data dell'8.1.2018 o comunque preesistente ma non risultante nei fascicoli visionati, relativi a tutti i GAL ed infine il "Parere" che avrebbe dovuto essere richiesto, come da comunicazione verbale, per il GAL Il Territorio dei Parchi, alla Ragioneria Generale.

STATO DEI GIUDIZI PROMOSSI DAGLI ALTRI GAL

Il GAL di Via Amerina, della Forre e dell'Agro Falisco, la cui domanda di finanziamento era stata dichiarata inammissibile dalla Regione Lazio e avverso la cui esclusione aveva proposto ricorso, iscritto al n. R.G. 15546/16, si era visto respingere dal TAR Lazio, con ordinanza n. 531/17 dell'1.2.2017, l'istanza cautelare, accolta invece dal Consiglio di Stato, giusta ordinanza n. 2250/17 del 26.05.2017, che ha disposto "l'ammissione con riserva alle successive fasi della procedura". Tanto sul presupposto che i GAL Vette Reatine, Monti Lepini e Turano Monti Sabini, non avendo ottemperato alle richieste di integrazione documentale inviate dalla Regione Lazio in relazione al procedimento di riconoscimento della personalità giuridica avviato contestualmente alla presentazione del progetto di finanziamento, sarebbero decadute dalla possibilità di ottenerlo.

Il GAL è in corso di finanziamento atteso lo scorrimento in graduatoria ed il giudizio da questo promosso è stato assunto **in decisione all'udienza del 26.6.2018**.

§§§§§§§§§§§§

Il GAL Liri Lacerno Fibreno, che aveva proposto ricorso al TAR, iscritto al n. 299/17, si è visto respingere dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2690/17 del 27.6.2017, l'istanza cautelare già proposta e respinta in primo grado dal TAR.

§§§§§§§§§§§§

Il GAL Terre Pontine, che aveva proposto ricorso al TAR, iscritto al n. 489/17, avverso la graduatoria e che aveva ottenuto in sede cautelare il riesame della domanda, conclusosi negativamente, ha depositato Motivi aggiunti, ma il TAR con ordinanza n. 3281/17 ha dichiarato la tardività dell'impugnazione e ha comunque rigettato la domanda di sospensione ("quanto agli ulteriori atti impugnati, la cui lesività è emersa a seguito della pronuncia cautelare del Consiglio di Stato resa in altro giudizio, non è ravvisabile allo stato alcun profilo di pregiudizio imminente e irreparabile").

Con sentenza n. 7976/2018 del 17.7.2018 il TAR Roma ha respinto il ricorso introduttivo e i secondi motivi aggiunti; dichiarato irricevibili i primi motivi aggiunti; dichiarato improcedibile il ricorso incidentale. Il GAL ha proposto appello al Consiglio di Stato.

§§§§§§§§§§§§

Il GAL Versante Laziale, che aveva proposto ricorso al TAR, iscritto al n. 589/17, con ordinanza 1945/17 del 19.4.2017 si è visto parimenti respingere l'istanza cautelare "ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare, tenuto conto che, alla delibazione sommaria propria della presente fase, e alla luce delle prospettazioni difensive svolte dalle parti resistenti, il ricorso non fa emergere con la necessaria immediatezza la bontà delle tesi propugnate".

Con atto notificato il 25 Ottobre 2017, l'Associazione "Gruppo di Azione Locale Versante Laziale", proponeva **motivi aggiunti al giudizio** principale iscritto al n. 598/2017 R.G. TAR Lazio - ROMA, Sezione I Quater, avverso il riconoscimento della personalità giuridica di alcuni GAL, ivi compreso il GAL Il Territorio dei Parchi. Si rendeva, quindi, **necessario costituirsi anche nel giudizio R.G. n. 598/2017** per resistere alle censure mosse nei nostri confronti, con successivo deposito nei termini di documentazione, memorie e repliche.

Con sentenza n. 8497/2018 del 27.7.2018 il TAR Roma ha respinto il ricorso introduttivo; dichiarato improcedibile il ricorso incidentale; dichiarato in parte improcedibili e in parte ha respinto i motivi aggiunti. Ha condannato la ricorrente alle spese di lite liquidate nella misura di euro 500,00 oltre accessori, nei confronti della Regione Lazio e nei nostri confronti.

§§§§§§§§§§§§

Il **GAL Tuscia Romana**, che aveva proposto ricorso al TAR, iscritto al n. 15639/16, con ordinanza 1253/17 del 14.3.2017 non ha visto accolta la domanda cautelare "per carenza di fumus boni iuris, tenuto conto del termine di presentazione delle istanze di partecipazione indicato nell'avviso pubblico".

§§§§§§§§§§§§

Nelle more, un peso rilevante ha avuto la parte di contenzioso sviluppatosi dapprima sul preavviso di rigetto della personalità giuridica nei confronti del GAL Il Territorio dei Parchi e successivamente su altri provvedimenti ad esso consequenziali.

Si è proceduto, quindi con la notifica di:

II ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI (in data 15.1.2018) avverso la determinazione dirigenziale 31 ottobre 2017 n. G14823 del Direttore della Direzione regionale attività di controllo e coordinamento funzionale di vigilanza della Regione Lazio, di iscrizione della associazione Gruppo di Azione Locale Vette Reatine tra le associazioni riconosciute.

III ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI (in data 20.2.2018) avverso il provvedimento della Regione Lazio - Direzione regionale attività di controllo e coordinamento delle funzioni di vigilanza - Area rapporti con le istituzioni di assistenza e beneficenza - prot. n. 655700 del 22.12.2017 avente ad oggetto rigetto definitivo dell'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di cui all'istanza del 30.5.2016 nonché del provvedimento della Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca - prot. n. 19582 del 15.01.2018 di comunicazione ex art. 10 bis L.241/90, avvio del procedimento di decadenza.

IV ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI (in data 10.5.2018) avverso il provvedimento della Regione Lazio - Direzione regionale attività di controllo e coordinamento delle funzioni di vigilanza - Area rapporti con le istituzioni di assistenza e beneficenza - prot. n. 124612 del 6.3.2018 di rigetto definitivo dell'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di cui all'istanza del 30.5.2016; del provvedimento della Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca - prot. n. 142787 del 14.3.2018 ex art. 10 bis L. 241/90 di preavviso della decadenza dalla domanda di finanziamento e infine dei provvedimenti con i quali è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato alle associazioni controinteressate e degli atti ad essi presupposti, conseguenti o comunque connessi, ivi comprese le note con cui l'amministrazione ha richiesto documentazione integrativa al GAL Vette

Reatine prot. n. 42095 del 25.1.2018 e al GAL Alto Lazio del 29.1.2018 n. 47248 del 29.1.2018.

Infine, si è reso necessario impugnare, in via derivata, per la illegittimità del provvedimento presupposto, con **Ricorso autonomo** notificato in data **25/26.06.2018, R.G. n. 8838/2018**, anche l'ultimo provvedimento della Regione Lazio Provvedimento del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale, caccia e pesca della Regione Lazio del 27 aprile 2018 prot. n. 245724 di "comunicazione decadenza dai finanziamenti" nonché il silenzio diniego della "ISTANZA RIESAME E REVOCA PROVVEDIMENTO prot. 124612 del 6.3.2018.

Pressoché contestualmente, in data **21 Giugno 2018**, il Presidente del GAL ha provveduto al deposito presso la Caserma dei Carabinieri di Lenola di un articolato **ATTO DI DENUNCIA/QUERELA E ISTANZA DI SEQUESTRO DOCUMENTALE** con il quale si chiede l'accertamento di reati segnatamente abusi e omissioni di atti d'ufficio, nonché falso in atti, nei confronti dei funzionari e dirigenti regionali e di alcuni GAL.

Dopo ulteriori udienze del 30.10.2018 e dell'8.1.2019, la causa è stata trattenuta in decisione. In data 25.2.2019 è stata resa la sentenza n. 2485/2019 che ha visto finalmente accogliere il nostro ricorso, accolto assieme ai Motivi aggiunti III e IV disponendo l'annullamento degli atti impugnati. Ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi I e II nonché il ricorso incidentale proposto dal GAL Alto Lazio, per sopravvenuto difetto di interesse, attesa la collocazione ormai in posizione utile per ottenere il finanziamento.

In data 26.2.2019 la sentenza è stata notificata a mezzo pec alla Regione Lazio.

In pari data, si è inviata, a mezzo pec, una nota sia alla Direzione Risorse Umane, preposta all'iscrizione nel Registro delle Associazioni con personalità giuridica, sia alla Direzione Agricoltura, chiedendo ad entrambe di mettere immediatamente in esecuzione la sentenza del TAR Roma.

CONCLUSIONI

In merito alla fondatezza del ricorso proposto dal GAL "Il Territorio dei Parchi" la scrivente si è sempre detta persuasa della fondatezza dei motivi adottati e in particolare del primo, sulla composizione del partenariato, il cui accoglimento anche singolo, farebbe avanzare il GAL in graduatoria.

La scelta difensiva operata per la stesura del ricorso di fatto incentrata non su censure per vizi generali, pur esistenti e rilevanti, dell'operato del Comitato e dei criteri del Bando, ma su vizi strettamente connessi alle valutazioni operate sul PSL presentato, si è mostrata vincente atteso che, ad oggi, tutti i ricorsi dei vari GAL sono stati rigettati ad eccezione del nostro e di quello di Via Amerina.

Rispetto a quanto sempre riferito la situazione è stata estremamente complessa anche per l'incredibile rigetto della "personalità giuridica" che ha ulteriormente innescato un articolato contenzioso.

È di tutta evidenza che gli abusi evidenti perpetrati dalla Regione e l'incompetenza della Direzione ex IPAB deputata al riconoscimento della personalità giuridica hanno imposto ai GAL colpiti di reagire alle ingiustizie e alle illegittimità impugnando di volta in volta tutti i provvedimenti ritenuti lesivi.

Giova brevemente evidenziare che il riconoscimento poteva essere rifiutato esclusivamente per motivi legati all'esigenza di tutelare il credito e che nella fattispecie non sussistevano motivi ostativi avendo carattere tecnico.

E, proprio in merito alla questione "personalità giuridica", alla luce della normativa vigente, **le nostre tesi sono state pienamente condivise dal TAR Lazio** in quanto il GAL Il Territorio dei Parchi ha sempre avuto diritto al

riconoscimento, negato con una serie di atti “farraginosi e a tratti contraddittori”, anche in contrasto con l’operato della stessa Regione riguardo ad altri GAL verso i quali ha mostrato una magnanimità non tollerabile, in presenza di difetti macroscopici che avrebbero dovuto indurla a rigettare alcune istanze di riconoscimento mentre addirittura, compulsata dai nostri incalzanti accessi agli atti, essa ha provveduto a richiedere dopo il riconoscimento documenti - che benché figurassero come presenti delle determinazioni di riconoscimento - sono stati invece acquisiti dopo.

Per ciò che concerne la nostra vicenda, il TAR Lazio – Roma ha accertato che:

- la Regione Lazio ha disatteso i criteri stabiliti dalla Direttiva 529/2016;
- il ritardo nella conclusione del procedimento è imputabile all’amministrazione;
- ad istruttoria in corso e quindi tempestivamente, il GAL ha provveduto ad ogni adempimento utile;
- i provvedimenti di rigetto definitivo dell’istanza di riconoscimento della personalità giuridica impugnati sono illegittimi e vanno annullati;
- la Regione Lazio restava inerte fino al 7.11.2017 e attivava un farraginoso iter procedimentale in cui, dopo l’adozione di atti interlocutori a tratti contraddittori, infine riscontrava negativamente la domanda, anche con motivazioni via via diverse rispetto alle comunicazioni di preavviso di rigetto.

Quindi, l’accoglimento delle nostre ragioni sul punto è stato totale e la Regione ha dichiarato assorbiti gli altri motivi attesa la collocazione utile in graduatoria, anche alla luce della circostanza che il GAL Futur@aniene non avrebbe dovuto essere finanziato, per gravi illeciti penali denunciati da noi, cosicché il nostro GAL avrebbe dovuto collocarsi in 13 esima posizione. Invece, coerentemente con tutti gli atti posti in essere dalla Regione, in maniera sbalorditiva ed in presenza di un falso macroscopico, la Regione Lazio ha concesso la personalità e quindi i finanziamenti anche a detto Gal sicché, oggi ci collochiamo in 14esima posizione.

Si rappresenta, infine, all’Assemblea la complessità della questione e degli atti redatti per la tutela del GAL Il Territorio dei Parchi, sia per la disamina della mole documentale di atti, documenti e provvedimenti relativi non solo alla posizione del GAL Il Territorio dei Parchi ma anche a quelle di tutti gli altri GAL che hanno necessitato di uno studio approfondito e curato al fine di riscontrare i vizi e le illegittimità da impugnare dinanzi al TAR, sia per l’assenza di precedenti giurisprudenziali specifici per cui la materia, regolata principalmente da norme e prassi regionali, rappresenta sostanzialmente una novità. Inoltre, come si evince dalle date di notifica dei vari atti, i tempi brevi per le impugnazioni tra un provvedimento e l’altro, hanno imposto di approfondire un impegno straordinario da coniugare alla qualità del medesimo.

§§§§§§§§§§§§§§§§

Per completezza, infine, si comunica all’Assemblea che le **sole spese vive anticipate** sino ad oggi per l’acquisto di contributi unificati, notifiche UNEP e trasferte per depositi cartacei, udienze e adempimenti connessi all’incarico ammontano a complessivi euro **4.789,69** (quattromilasettecentottantanove,69 euro):

Data	Descrizione spesa	Importo
28/12/2016	Notifica Ricorso	21,33
28/12/2016	Contributo Unificato Ricorso	650,00
19/01/2017	Rinnovo Notifica a Alto Lazio	12,82
19/01/2017	Autostrada A/R	20,40
19/01/2017	Carburante	22,50
02/02/2017	Birg	28,00

28/02/2017	Intercity	36,00
19/04/2017	Birg	28,00
14/05/2017	Contributo Unificato I Motivi Aggiunti	650,00
29/05/2017	Birg	28,00
28/06/2017	Birg	28,00
05/10/2017	Taxi	30,00
05/10/2017	Birg	28,00
13/01/2018	Contributo Unificato II Motivi Aggiunti	650,00
15/01/2018	Notifica II Motivi Aggiunti	56,56
15/01/2018	Autostrada A/R	20,40
15/01/2018	Carburante	22,50
15/01/2018	Notifica IV Motivi Aggiunti	56,56
22/01/2018	Autostrada A/R incontro Regione	20,40
22/01/2018	Carburante	22,50
23/01/2018	Birg	28,00
19/02/2018	Contributo Unificato III Motivi Aggiunti	650,00
20/02/2018	Notifica III Motivi Aggiunti	100,00
06/04/2018	Treno	28,00
06/04/2018	Pranzo	22,00
04/05/2018	Contributo Unificato IV Motivi Aggiunti	650,00
10/05/2018	Notifica IV Motivi Aggiunti	100,00
20/06/2018	Contributo Unificato Ricorso 2	650,00
20/06/2018	Ritiro Ricevute Notifica	5,00
20/06/2018	Differenza Notificatore Roma	20,00
21/06/2018	Deposito cartaceo	40,00
25/06/2018	Notifica UNEP	36,72
26/06/2018	Birg	28,00
	Totale	4.789,69

Con osservanza.

Cassino - Campodimele, 8.3.19"

Terminata la lettura della relazione, segue esauriente discussione al termine della quale l'assemblea, col voto unanime dei presenti, attesa la dimostrazione giudiziale della sussistenza dei requisiti per il conseguimento della personalità giuridica

DELIBERA

di proseguire la cura dei rapporti con la Regione Lazio finalizzati ad ottenere la piena attuazione delle conseguenze della sentenza TAR Lazio di Roma, Sent. 2485/2019 pubblicata il 25.2.2019, ringraziando l'avv. Patrizia Menanno per il prezioso risultato conseguito e confermando il mandato al Presidente per gli adempimenti consequenziali.

3)- Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente non ha altro da comunicare.

Infine, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola sulle varie ed eventuali, la seduta viene tolta alle ore **18:40**, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Roberto Zannella



Il Segretario

Maurizio Simeone

